

Codice A1414E

D.D. 4 agosto 2025, n. 464

BEA BIELLA S.R.L. - sede legale in BUSALLA (GE), Largo Milite Ignoto n. 5/D e sede operativa in SANDIGLIANO (BI), Via Cesare Battisti n. 99. Accreditalento per attività specialistica ambulatoriale e per attività di Chirurgia Ambulatoriale Complessa, ex D.D. 13 novembre 2024, n. 761.



ATTO DD 464/A1400B/2025

DEL 04/08/2025

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400B - SANITA'**

OGGETTO: BEA BIELLA S.R.L. - sede legale in BUSALLA (GE), Largo Milite Ignoto n. 5/D e sede operativa in SANDIGLIANO (BI), Via Cesare Battisti n. 99. Accreditalento per attività specialistica ambulatoriale e per attività di Chirurgia Ambulatoriale Complessa, ex D.D. 13 novembre 2024, n. 761.

Premesso che:

- con D.G.R. n. 20-4473 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto *“Disposizioni in ordine alle procedure per nuovi accreditalenti di strutture sanitarie private ambulatoriali, ex art. 8 quater del d.lgs. 502/1992 e s.m.i. e all'utilizzo temporaneo da parte delle Aziende Sanitarie regionali i strutture sanitarie private per lo svolgimento di attività istituzionale. Revoca della D.G.R. 26 febbraio 2007 n. 51-5401”* la Regione Piemonte ha previsto che sia consentito alle strutture private interessate di presentare istanza al fine di acquisire la qualifica di soggetto idoneo all'erogazione di prestazioni sanitarie di specialistica ambulatoriale per conto del Servizio Sanitario Regionale (SSR), stabilendo che il procedimento di accreditalento segua la procedura e i termini già definiti dall'attuale normativa regionale ed avvenga con cadenza, di norma, annuale;
- con D.D. 13 novembre 2024, n. 761 avente ad oggetto *“DGR n. 20-4473 del 29 dicembre 2021 - Determinazione del fabbisogno regionale di specialità ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 quater D.Lgs. 502/1992 e smi per l'intero territorio regionale e del fabbisogno specifico per ciascuna Area omogenea di programmazione. Approvazione avviso pubblico e modulistica per la presentazione di nuove istanze di accreditalento”* il Direttore regionale:
 - ha approvato l'allegato A al provvedimento stesso per farne parte integrante e sostanziale, riportante il fabbisogno regionale (integrativo) di specialità ambulatoriali (comprensivo di attività di chirurgia ambulatoriale complessa), per l'intero territorio regionale, che costituisce verifica di funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione sanitaria di cui alla D.G.R. n. 31-8596/2019 ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. come disposto dalla D.G.R. 29 dicembre 2021 n. 20-4473;
 - ha approvato l'allegato B al provvedimento stesso per farne parte integrante e sostanziale, riportante il fabbisogno regionale (integrativo) di specialità ambulatoriali (comprensivo di attività di

chirurgia ambulatoriale complessa), per ciascuna area omogenea interessata, che costituisce verifica di funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione sanitaria di cui alla D.G.R. n. 31-8596/2019 ai sensi dell'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. come disposto dalla D.G.R. 29 dicembre 2021 n. 20-4473;

- ha approvato l'avviso pubblico per l'accreditamento istituzionale di strutture sanitarie ambulatoriali private di cui all'allegato C allo stesso provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

- ha approvato il modello di domanda per la presentazione delle istanze di accreditamento di strutture sanitarie ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 quater del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. di cui all'allegato D al medesimo provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che ai sensi del comma 3 dell'art. 17, rubricato "*Attribuzione dei Dirigenti*", della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008, avente ad oggetto la disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale, spetta ai Dirigenti il rilascio delle autorizzazioni, concessioni ed altri atti analoghi;

Dato atto che tra le attribuzioni del Settore "*Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari*" si annovera anche l'attività di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie come da ultimo previsto dalla DGR n. 37-1089 del 6 maggio 2025, che ha approvato la nuova organizzazione delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

Visto che il legale rappresentante della società BEA BIELLA S.R.L., c.f. e p.iva 02483160996 - sede legale sede in BUSALLA (GE), Largo Milite Ignoto n. 5/D - con istanza datata 3 dicembre 2024, pervenuta al Settore competente con protocollo regionale n. 29081 del 4 dicembre 2024 agli atti, ha presentato istanza - ex D.D. 13 novembre 2024, n. 761 - al fine di ottenere l'accreditamento della struttura sanitaria denominata BEA BIELLA S.R.L. con sede operativa in SANDIGLIANO (BI), Via Cesare Battisti n. 99,

per le seguenti branche specialistiche afferenti alla **STRUTTURA AMBULATORIALE: CARDIOLOGIA** (cod. 02) - **CHIRURGIA VASCOLARE** (cod. 05) - **ENDOCRINOLOGIA** (cod. 09) - **NEUROLOGIA** (cod. 15) - **OCULISTICA** (cod. 16) - **ORTOPEDIA** (cod. 19) - **OSTETRICIA e GINECOLOGIA** (cod. 20) - **OTORINOLARINGOIATRIA** (cod. 21) - **UROLOGIA** (cod. 25) - **DERMATOLOGIA / ALLERGOLOGIA** (cod. 06) - **GASTROENTEROLOGIA** (cod. 10) - **ONCOLOGIA** (cod. 18) - **PNEUMOLOGIA** (cod. 22) - **DIAGNOSTICA PER IMMAGINI** (cod. 08);

per le seguenti branche specialistiche afferenti alla **CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA: CARDIOLOGIA** (cod. 02) - **CHIRURGIA VASCOLARE** (cod. 05) - **OCULISTICA** (cod. 16) - **ORTOPEDIA** (cod. 19) - **OSTETRICIA e GINECOLOGIA** (cod. 20) - **OTORINOLARINGOIATRIA** (cod. 21) - **UROLOGIA** (cod. 25) - **GASTROENTEROLOGIA** (cod. 10);

Vista la D.G.R. n. 24-5147 del 28 dicembre 2012 avente ad oggetto "*Attuazione Piano di rientro. Individuazione criteri per una appropriata allocazione delle attrezzature di TC e RM*" con cui si è stabilito che, per quanto riguarda TC ed RM, "*potranno essere valutate, in ambito pubblico e privato accreditato operante col SSR, esclusivamente le proposte di sostituzione per raggiungimento livello di obsolescenza della tecnologia interessata basato sull'accettabilità della qualità clinica e sull'accettabilità delle garanzie di sicurezza*";

Preso atto che l'Ente ARPA PIEMONTE

- incaricata con D.G.R. n. 3-6015 del 28 giugno 2013 e con D.G.R. n. 32-2366 del 2 novembre 2015 e s.m.i. dell'espletamento delle attività di verifica sulla corrispondenza ai requisiti per l'accreditamento delle strutture sanitarie private, rispetto all'istanza di cui al presente provvedimento, ha avviato la verifica, su richiesta del competente Settore regionale, con nota prot. 04963 del 24 febbraio 2025, sul possesso dei requisiti per l'accreditamento della struttura sanitaria in epigrafe;

- non ha valutato nel corso della verifica le branche specialistiche ambulatoriali di ONCOLOGIA (cod. 12) e di PNEUMOLOGIA (cod. 22), perché non presenti né i medici delle rispettive discipline né i relativi protocolli operativi, considerandole pertanto non accreditabili;

- ha trasmesso - con nota pervenuta all'ufficio del Settore competente, prot. regionale n. 12937 del 29 maggio 2025 - il Parere tecnico favorevole di accreditabilità, a seguito di sopralluogo effettuato in data 14 e 15 aprile 2025 e di successiva valutazione positiva delle evidenze per la risoluzione delle non conformità minori precedentemente riscontrate, per la verifica del possesso dei requisiti di accreditamento, ex D.D. 13 novembre 2024, n. 761, sulla base del fabbisogno regionale di specialità ambulatoriali, ai sensi dell'art. 8 quater D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., presso la società BEA BIELLA S.R.L. con sede operativa in SANDIGLIANO (BI), Via Cesare Battisti n. 99,

per le seguenti branche specialistiche afferenti alla **STRUTTURA AMBULATORIALE**: CARDIOLOGIA (cod. 02) - CHIRURGIA VASCOLARE (cod. 05) - ENDOCRINOLOGIA (cod. 09) - NEUROLOGIA (cod. 15) - OCULISTICA (cod. 16) - ORTOPEDIA (cod. 19) - OSTETRICIA e GINECOLOGIA (cod. 20) - OTORINOLARINGOIATRIA (cod. 21) - UROLOGIA (cod. 25) - DERMATOLOGIA / ALLERGOLOGIA (cod. 06) - GASTROENTEROLOGIA (cod. 10) - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI ad esclusione di TC e RM (cod. 08);

per le seguenti branche specialistiche afferenti alla **CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA**: CARDIOLOGIA (cod. 02) - CHIRURGIA VASCOLARE (cod. 05) - OCULISTICA (cod. 16) - ORTOPEDIA (cod. 19) - OSTETRICIA e GINECOLOGIA (cod. 20) - OTORINOLARINGOIATRIA (cod. 21) - UROLOGIA (cod. 25) - GASTROENTEROLOGIA (cod. 10);

Consultata l'Anagrafe delle Attività Economico e Produttive - Fonte Infocamere - in data 17 giugno 2025 da cui non risultano iscrizioni di procedure concorsuali a carico della società BEA BIELLA S.R.L.;

Viste le dichiarazioni sostitutive di certificazione del casellario giudiziale e di comunicazione antimafia degli Amministratori della società BEA BIELLA S.R.L., rese in data 2 dicembre 2024 ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., acquisite agli atti al prot. n. 29081 del 4 dicembre 2024, e aggiornate in data 15 luglio 2025 (prot. reg. n. 16630 del 15 luglio 2025), da cui non risultano iscrizioni nella banca dati del casellario giudiziale, nè cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 e s.m.i.;

Dato atto che, sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. sono state attivate le procedure, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, finalizzate all'acquisizione della comunicazione antimafia relativa alla società BEA BIELLA S.R.L. e in data 28 maggio 2025 è pervenuta la comunicazione sull'inesistenza a carico della suindicata società di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

Considerato che ai sensi dell'art. 8 quater comma 2 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. *“la qualità di*

soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies (...)”.

Tutto ciò premesso e considerato,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, tenuto conto - con riferimento all'art. 4 lett. h) dell'allegato alla medesima deliberazione - delle tempistiche di conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti in capo alla struttura;

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
- D.C.R. 22 febbraio 2000 n. 616-3149 e s.m.i.;
- L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 art. 17 e 18 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 24-5147 del 28 dicembre 2012;
- D.G.R. n. 3-6015 del 28 giugno 2013;
- D.G.R. n. 32-2366 del 2 novembre 2015 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 35-3310 del 16 maggio 2016;
- D.D. n. 725 del 15 novembre 2017;
- D.D. n. 757 del 22 novembre 2018;
- D.G.R. n. 20-4473 del 29 dicembre 2021;
- D.D. n. 761 del 13 novembre 2024;

determina

- di accreditare in fascia A, così come esplicitato in premessa, la società BEA BIELLA S.R.L., c.f. e p.iva 02483160996 - sede legale in BUSALLA (GE), Largo Milite Ignoto n. 5/D, per le seguenti branche specialistiche erogate presso la sede operativa sita in SANDIGLIANO (BI), Via Cesare Battisti n. 99, afferenti alla **STRUTTURA AMBULATORIALE:**

CARDIOLOGIA (cod. 02) - CHIRURGIA VASCOLARE (cod. 05) - ENDOCRINOLOGIA (cod. 09) – NEUROLOGIA (cod. 15) - OCULISTICA (cod. 16) - ORTOPEDIA (cod. 19) - OSTETRICIA e GINECOLOGIA (cod. 20) - OTORINOLARINGOIATRIA (cod. 21) - UROLOGIA (cod. 25) - DERMATOLOGIA / ALLERGOLOGIA (cod. 06) - GASTROENTEROLOGIA (cod. 10) - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI ad esclusione di TC e RM (cod. 08);

- di accreditare in fascia A, così come esplicitato in premessa, la società BEA BIELLA S.R.L., c.f. e p.iva 02483160996 - sede legale in BUSALLA (GE), Largo Milite Ignoto n. 5/D, per le seguenti branche specialistiche erogate presso la sede operativa sita in SANDIGLIANO (BI), Via Cesare Battisti n. 99, afferenti alla **CHIRURGIA AMBULATORIALE COMPLESSA:**

CARDIOLOGIA (cod. 02) - CHIRURGIA VASCOLARE (cod. 05) - OCULISTICA (cod. 16) - ORTOPEDIA (cod. 19) - OSTETRICIA e GINECOLOGIA (cod. 20) - OTORINOLARINGOIATRIA (cod. 21) - UROLOGIA (cod. 25) - GASTROENTEROLOGIA (cod. 10);

- di disporre, ai sensi dell'art. 8 quater comma 2 del D.Lgs. 502/92 e smi, che la società BEA BIELLA S.R.L. potrà erogare per conto e a carico del Servizio Sanitario Nazionale l'attività oggetto di accreditamento alle condizioni previste dai provvedimenti attuativi regionali disposti in applicazione degli articoli 8 quinquies e 8 sexies del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, nonché delle restanti disposizioni statali in materia di programmazione economico-sanitaria e relativi atti regionali;

- di far carico al Legale Rappresentante della società BEA BIELLA S.R.L. di comunicare agli uffici regionali competenti ed all'ASL ogni eventuale elemento di variazione al presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora al giudice ordinario per la tutela dei diritti soggettivi entro i termini di prescrizione previsti dal codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

L' estensore:

Dott.ssa Gabriella Malvicino

IL DIRETTORE (A1400B - SANITA')

Firmato digitalmente da Antonino Sottile